

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1981, n. 545, concernente misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi governativa e l'urgenza di provvedere con assoluta priorità in altri settori hanno impedito al Governo di proporre con la necessaria tempestività i disegni di legge per regolare alcune situazioni rispetto alle quali è ormai indifferibile intervenire.

In particolare, non è stato possibile portare a termine l'elaborazione della riforma della legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di ristrutturazione industriale, della quale, pur essendo necessario uno snellimento delle procedure alla luce delle esperienze applicative maturate nel decorso quadriennio di operatività della medesima legge, sono tuttavia indilazionabili il rifinanziamento e la proroga, stante l'ormai imminente scadenza dello speciale « fondo » ivi previsto.

Con l'articolo 1 del decreto-legge si provvede a prorogare, sino al 31 dicembre 1982,

l'operatività del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, la cui scadenza, come è noto, è fissata dalla vigente legge n. 675 del 1977 al 22 settembre 1981.

Con l'articolo 2 si dà facoltà al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di richiedere il comando di venti unità, provenienti da enti pubblici operanti nel settore assicurativo o in quello del credito, per le necessità operative della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

La norma non prevede stanziamenti, in quanto le spese relative al personale in questione rimangono a carico degli enti di provenienza secondo i principi che disciplinano l'istituto del « comando ». Essa trova la sua motivazione nella necessità di disporre — in tempi brevissimi ed in attesa che si pervenga alla riforma della vigilanza sulle assicu-

razioni private — di personale esperto nel settore assicurativo, dotato di elevata preparazione tecnico-economica, che sia anche in grado di contribuire all'aggiornamento delle metodologie in atto presso l'Ispettorato tecnico della direzione generale delle assicurazioni private, in modo da rendere più efficace e penetrante la vigilanza sul mercato assicurativo.

Al riguardo giova ricordare che la legge 10 giugno 1978, n. 295, nel recepire nell'ordinamento giuridico nazionale la prima direttiva comunitaria in materia di assicurazione contro i danni, ha previsto un ampliamento e una ristrutturazione del Servizio tecnico ispettivo in considerazione dei nuovi compiti da essa demandati alla Direzione generale. Tale ampliamento è in corso, ma si prevedono tempi non brevi per il suo completamento in quanto delle 48 unità in più previste dalla legge citata ne sono state assunte solo 22, mentre per le rimanenti unità l'espletamento del concorso richiederebbe tempi tecnici necessariamente lunghi e, comunque, incompatibili con l'urgenza di utilizzare il personale necessario.

In attesa, pertanto, che i ruoli tecnici della Direzione generale delle assicurazioni private siano completati, l'utilizzazione immediata di personale professionalmente e tecnicamente preparato si rende indispensabile anche per poter attuare in tempi brevi il risanamento del mercato assicurativo ponendo tempestivamente in liquidazione coatta amministrativa le imprese di cui sia stato accertato il persistente irregolare funzionamento.

La procedura della liquidazione coatta comporta, come è noto, una serie di non facili ed impegnative incombenze per la cui attuazione e realizzazione necessita personale che non solo sia munito di adeguata preparazione giuridica, ma che sia già a conoscenza delle complesse fasi attraverso cui si svolge l'iter della procedura di liquidazione. Infatti il compito di vigilanza demandato dalla legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in questo specifico settore implica una serie di accertamenti sulla condotta gestionale, nonché accurate valutazioni prima del rilascio

di autorizzazioni per provvedimenti concernenti i più diversi settori (bancario, immobiliare, gestione del personale, rapporti con i professionisti) che, per loro natura, richiedono l'impiego di adeguato numero di funzionari, professionalmente validi.

In attesa pertanto che il personale attualmente in servizio e quello che sarà assunto in futuro acquistino la necessaria preparazione teorica e pratica, si ravvisa indispensabile, per la Direzione generale delle assicurazioni private, utilizzare funzionari appartenenti ad enti che hanno larga esperienza nel settore delle liquidazioni coatte, come, ad esempio, la Banca d'Italia, avendo cura di ricorrere al comando di dipendenti di enti direttamente operanti nel settore assicurativo solo nel caso in cui non si possa utilizzare personale appartenente ad altri enti.

È opportuno aggiungere che ulteriori competenze saranno attribuite alla Direzione generale dalla normativa con la quale saranno recepite nell'ordinamento giuridico nazionale le direttive della Comunità economica europea relative all'assicurazione vita ed alla coassicurazione. I relativi disegni di legge saranno presto sottoposti all'esame del Parlamento.

Con l'articolo 3 è disposta la proroga dell'attività delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, scadenti il 30 giugno 1981, fino al 30 giugno 1982.

Le commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, elette per l'ultima volta nel 1970, dovevano durare in carica soltanto tre anni, ma sono state di volta in volta prorogate fino ad oggi. Tale vicenda è stata legata essenzialmente al mancato varo della legge quadro per l'artigianato indispensabile per fissare, in modo preciso e più attuale rispetto alla legge n. 860 del 1956, principi uniformi sulla base dei quali le regioni potessero legiferare per sostenere e promuovere lo sviluppo del comparto dell'artigianato, tanto importante per l'economia, per l'occupazione e per il ripiano della bilancia dei pagamenti.

Anche nell'ultima legge di proroga 23 luglio 1980, n. 366, del resto, è apparsa evi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dente l'intenzione di subordinare il rinnovo di tali organi amministrativi all'emanazione della legge quadro per l'artigianato.

Tuttavia, il relativo disegno di legge, presentato dal Governo al Parlamento in data 19 marzo 1980, non ha potuto completare ancora il suo *iter* parlamentare, di modo che è scaduto il termine (3 marzo 1981) previsto per l'indizione delle elezioni artigiane.

La proroga è stata disposta nella previsione che la legge quadro per l'artigianato

sia varata entro il primo semestre dell'anno 1982, dando così modo alle regioni di disciplinare compiutamente, entro i principi fondamentali stabiliti da una legge dello Stato, la composizione di tali organi collegiali e le procedure per la loro ricostituzione.

* * *

Il decreto viene ora presentato al Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1981, n. 545, concernente misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato.

Decreto-legge 30 settembre 1981, n. 545, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 3 ottobre 1981.

Misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni nel settore della produzione industriale e dell'artigianato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 25 settembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

La durata dell'attività del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è prorogata al 31 dicembre 1982.

Articolo 2.

Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, e in relazione ai nuovi compiti demandati alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia assicurativa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere, anche nominativamente, agli enti pubblici operanti nel settore assicurativo ed in quello del credito il comando di personale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sino al numero massimo di venti unità.

Le spese relative a detto personale rimangono a carico degli enti di provenienza.

Articolo 3.

In attesa della legge quadro per l'artigianato e fino a quando le regioni non avranno disciplinato con proprie leggi la materia, il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'arti-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1981 con legge 23 luglio 1980, n. 366, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1982.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORÀ

Visto: *il Guardasigilli*: DARIDA